

ASSOCIAZIONE BRAIN COOPERATION

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata Brain Cooperation, centro studi per lo sviluppo dei contesti organizzativi, con sede sociale in Roma, in via Raffaele De Cesare, 107. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'istituzione di sedi distaccate in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo

L'Associazione ha per scopo istituzionale quello di svolgere attività di studio e ricerca, di formazione e informazione, di promozione e diffusione della cultura organizzativa socio tecnica. In particolare intende sostenere una riflessione sullo sviluppo di contesti lavorativi “capaci” di abilitare le persone, e riportare l'attenzione sull'organizzazione come cultura, come disciplina, come competenza fondativa del ruolo manageriale.

L'associazione è aperta a docenti, ricercatori, consulenti, dirigenti e professional che operano dentro imprese, pubbliche amministrazioni, o istituzioni educative, e che nello svolgimento delle proprie responsabilità sono impegnati ad attivare processi cooperativi di combinazione di competenze ed esperienze, produzione di conoscenza, sviluppo di cultura manageriale. Con l'adesione all'associazione ciascuno si impegna a produrre, condividere e rappresentare tramite il sito web la conoscenza derivante dalla propria specifica esperienza professionale, al fine di divulgarla all'esterno per l'affermazione della finalità sociale, e contribuire così ad incrementare la capacità di imprese ed istituzioni di innovare e contribuire efficacemente allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese.

Per il perseguimento della propria missione sociale e culturale, l'Associazione svolgerà iniziative che attengono a :

- Gestione del sito Brain Cooperation, inteso come luogo di rappresentazione delle competenze espresse dalla community e sistema di knowledge sharing.
- Organizzazione e gestione di eventi seminari, culturali, formativi
- Redazione, pubblicazione e presentazione di Paper a Convegni
- Gestione iniziative di comunicazione ed immagine
- Altre di natura sociale e culturale

Articolo 3 - Attività strumentali

L'Associazione si riserva, al fine del miglior perseguimento degli scopi statutari, la facoltà di svolgere ogni attività, consentita dalla legge, inerente, connessa o comunque strumentale rispetto a quella principale. In particolare, l'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi, potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi statutari, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge ed effettuare ogni



operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento degli scopi statutari.

A titolo meramente esemplificativo e non tassativo l'Associazione può, fra l'altro:

- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
- stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- promuovere o svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e trasferimento tecnologico,
- promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità dell'Associazione.

Articolo 4 – Organizzazione

L'Associazione si avvale in via prevalente delle attività prestate in forma personale, volontaria, libera dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 5 - Gli associati

Oltre ai fondatori di cui al comma seguente, sono soci dell'Associazione tutti coloro, sia persone fisiche che persone giuridiche, che ne condividono gli scopi, si impegnano a contribuire al loro raggiungimento, aderiscono allo Statuto e abbiano fatto domanda di associazione accolta dagli organi statutari. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Comitato Direttivo.

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo nonché tutti coloro che, elencati nell'atto costitutivo, hanno preso parte alla iniziativa semprechè facciano pervenire al Presidente dell'Associazione, entro trenta giorni dalla costituzione, apposita dichiarazione attestante la volontà di aderire a Brain Cooperation e di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, nonché l'adesione al presente Statuto.

Il Comitato Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può in qualunque momento attribuire la qualifica di socio fondatore ad altri associati, in ragione della rilevanza del loro contributo all'attività dell'Associazione ovvero per meriti precedentemente acquisiti nel campo di attività dell'Associazione.

Articolo 6 - Perdita della qualità di associato La qualifica di associato viene meno per decesso, dimissioni, esclusione o in seguito a provvedimenti disciplinari. L'esclusione ed i provvedimenti disciplinari sono adottati per gravi e giustificati motivi, alla luce delle norme statutarie e del codice etico eventualmente approvato dall'assemblea dell'Associazione.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 - Organi dell'associazione



Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli associati; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente; ed eventualmente : il Comitato Scientifico, il Collegio dei revisori ed il Collegio dei probiviri.

Articolo 8 – L'Assemblea

Alla convocazione delle assemblee, ordinarie e straordinarie, provvede il Presidente che ne notifica agli associati luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, ed ordine del giorno almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione è comunicato per posta elettronica, fax, o lettera raccomandata. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l'ipotesi che l'Assemblea finisse deserta in prima.

Quando la convocazione dell'Assemblea è richiesta dalla maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo o da un quinto degli associati, il Presidente vi provvede entro venti giorni dalla richiesta, inserendo in ogni caso nell'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

Hanno diritto di intervenire alla Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota di Associazione. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato, conferendogli una delega scritta. E' ammesso il voto per corrispondenza, anche in formato elettronico, su proposte di deliberazioni comunicate a tutti i soci almeno dieci giorni prima della riunione dell'Assemblea. Non è ammesso tuttavia per questioni concernenti persone.

Ogni associato in regola col pagamento della quota di Associazione ha diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, nonché per deliberare su ogni altro argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all'ordine del giorno dalla Presidenza o dal Comitato Direttivo. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei associati aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. All'Assemblea straordinaria è riservata la competenza di deliberare le modifiche dello statuto. Per deliberare in tale materia, salvo quanto previsto dall'art. 14, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, semprechè siano presenti o rappresentati per delega almeno i tre quinti degli associati. Si applica anche in tale caso il disposto precedente riguardante la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, da un Vicepresidente ovvero da altra persona nominata dall'Assemblea fra i componenti del Comitato Direttivo. Delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dovrà essere redatto verbale da annotare nel relativo libro, a cura del Presidente e dell'eventuale Tesoriere, per restare a disposizione degli associati unitamente agli eventuali documenti allegati.

Articolo 9 – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria fra gli associati.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, eletto dal Comitato stesso fra i propri



componenti.

Il Comitato Direttivo elegge il Vicepresidente dell'Associazione determinandone i poteri. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in caso di impedimento del Presidente o per sua delega. Il Comitato Direttivo dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un componente, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il componente del Comitato così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo, l'intero Comitato decade e il Presidente, anche se dimissionario, procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali.

Il Comitato Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal Presidente mediante e-mail, fax o lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o in altre forme ritenute idonee dal Presidente. In caso di urgenza, si provvede con telegramma da spedirsi almeno un giorno libero prima.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare, spetta al Comitato Direttivo: a) stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale; b) adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza; c) sottoporre annualmente all'Assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa; d) accettare i contributi volontari offerti dagli associati; e) accettare lasciti e liberalità di terzi; f) deliberare sull'ammissione ed esclusione degli associati; g) definire i poteri delegati al Presidente o al Vicepresidente.

Quando un componente del Comitato Direttivo riconosce l'esistenza di proprie situazioni di incompatibilità con riguardo a singole iniziative promosse dall'Associazione, alla luce delle norme previste dal codice etico e dalla normativa vigente, le dichiara e si astiene dalla relativa deliberazione. La violazione dell'obbligo di dichiarazione e di astensione comporta l'immediata decadenza dalla qualità di consigliere. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare inoltre il Tesoriere che, in qualità di responsabile contabile ed amministrativo dell'Associazione, tiene le scritture contabili e provvede alla redazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale.

Le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

Articolo 10 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Comitato Direttivo fra i propri componenti. Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto. La carica è gratuita. Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere, con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee all'Associazione, per la trattazione di specifici affari, e con facoltà anche di riscuotere elargizioni,



contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incassato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo.

Articolo 11 – Collegio dei revisori

Un Collegio dei Revisori potrà essere eventualmente eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri di cui uno con le funzioni di Presidente. Esso esercita il controllo sulla gestione delle entrate e del patrimonio dell'Associazione.

L'incarico di revisore ha durata biennale ed è gratuito.

Articolo 12 – Il Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico garantisce la qualità e la validità scientifica dell'attività e delle iniziative dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato scientifico è eletto dall'Assemblea degli associati. Su sua proposta, il Consiglio Direttivo definisce la composizione del Comitato scientifico e ne determina i componenti. Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto deliberativo.

I componenti del Comitato scientifico hanno diritto di partecipare con voto consultivo alle riunioni del Comitato Direttivo.

Le cariche previste dal presente articolo sono gratuite.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 13 - Entrate dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nonché eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Comitato Direttivo;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- i) altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.



Articolo 14 - Divieto di distribuzione dei proventi dell'attività e degli avanzi di gestione

I proventi dell'attività e l'eventuale avanzo di gestione non saranno in nessun caso distribuibili, direttamente o indirettamente, tra gli associati e devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 15 - Libri sociali

Presso la sede dell'Associazione sono conservati, oltre l'elenco degli associati e i documenti previsti dalle normative vigenti, i documenti contabili previsti dalle vigenti leggi e i seguenti libri sociali:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati, comprendenti almeno la metà più uno dei soci fondatori. In caso di scioglimento, gli associati non hanno diritto all'attribuzione, neppure in parte, del patrimonio sociale.

Il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto ad enti o istituzioni che perseguono fini di utilità o solidarietà sociale, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Articolo 17 – Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre norme generali in materia di associazioni, nonché, in quanto compatibili, nelle leggi nn. 49/1987, 266/1991, 460/1997 e 383/2000.

Articolo 18 – Controversie

La decisione di ogni controversia che insorga tra l'Associazione e i singoli associati è demandata ad un eventuale Collegio dei probiviri, costituito da tre componenti, scelti dall'Assemblea tra gli associati.